PROTOCOLLO PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA
COVID-19 IN CANTIERE

**Committente:**

**Indirizzo cantiere:**

**CSE (Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione):**

**Impresa Esecutrice:**

**Data:**

**Indice:**

[OBIETTIVO E DESTINATARI 3](#_Toc39066139)

[PREMESSA 3](#_Toc39066140)

[RIFERIMENTI NORMATIVI 3](#_Toc39066141)

[1. INFORMAZIONE 4](#_Toc39066142)

[2. MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI IN CANTIERE 5](#_Toc39066143)

[3. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN CANTIERE 5](#_Toc39066144)

[4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 6](#_Toc39066145)

[5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 7](#_Toc39066146)

[6. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA E SPOGLIATOI) 8](#_Toc39066147)

[7. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI) 8](#_Toc39066148)

[8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE 8](#_Toc39066149)

[9. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS 9](#_Toc39066150)

[10. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO D REGOLAMENTAZIONE 9](#_Toc39066151)

[TIPIZZAZIONE, RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA' DI CANTIERE, DELLE IPOTESI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL DEBITORE, ANCHE RELATIVAMENTE ALL’APPLICAZIONE DI EVENTUALI DECADENZE O PENALI CONNESSE A RITARDATI O OMESSI ADEMPIMENTI 10](#_Toc39066152)

OBIETTIVO E DESTINATARI

L’obiettivo del presente documento, destinato a tutti i lavoratori delle Imprese coinvolte nel cantiere …………………………………………….. sito in ………………………………………………….. e, prioritariamente, a tutti soggetti aventi ruoli e responsabilità in tema di tutela della salute nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 81/08, è integrare il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) specifico per fornire indicazioni operative finalizzate al contrasto e il contenimento della diffusione di Covid-19 nei cantieri edili.

PREMESSA

Il datore di lavoro, considerata l’evoluzione dello scenario epidemiologico, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia di COVID-19 e l’incremento del numero di casi sul territorio, in conformità a tutte le disposizioni legislative poste in essere dalle autorità competenti per la lotta a tale epidemia, effettuata un’analisi accurata dell’organizzazione delle diverse lavorazioni, delle possibili interferenze in cantiere e delle possibili situazioni di pericolo che si potranno venire a creare nello svolgimento delle varie attività lavorative, adotta il presente Protocollo che elenca tutte le misure di sicurezza che devono essere intraprese dalle imprese esecutrici, dai lavoratori autonomi e dai loro dipendenti presenti in cantiere per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus.

RIFERIMENTI NORMATIVI

* Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6
* DPCM 8 marzo 2020 e DPCM 9 marzo 2020
* DPCM 11 marzo 2020
* Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18
* Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - 14 marzo 2020
* DPCM 10 aprile 2020
* Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro – integrazione del 24 aprile 2020
1. INFORMAZIONE

Le informazioni, le disposizioni e le misure di sicurezza contenute nel presente *Protocollo**per il contrasto e il contenimento del contagio da covid-19 in cantiere* dovranno essere trasmesse dal datore di lavoro a integrazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento del cantiere alle imprese esecutrici, a tutti gli eventuali subappaltatori, siano essi imprese o lavoratori autonomi, a tutti i fornitori, corrieri o visitatori che per qualsiasi motivo dovessero avere accesso al cantiere.

A tale scopo il datore di lavoro consegna e/o affigge all’entrata del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati, appositi depliants informativi e cartelli contenenti tutte le disposizioni di sicurezza necessarie.

In particolare, le informazioni riguardano:

* I lavoratori, prima dell’accesso al cantiere edile potranno essere sottoposti al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. Il datore di lavoro, nel caso esegua le operazioni di controllo della temperatura e quelle conseguenti, lo farà nel pieno rispetto della privacy, secondo le modalità indicate nel Protocollo nazionale.
* la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) in cui i provvedimenti dell’autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’autorità sanitarie e di rimanere al proprio domicilio;
* l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
* l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
* Il datore di lavoro informa preventivamente le imprese esecutrici e chi intende fare ingresso in cantiere, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i).
1. MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI IN CANTIERE

Per l’accesso di fornitori esterni sono state individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nel cantiere, con integrazione in appendice nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso ai baraccamenti o locali chiusi del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro.

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno sono stati individuati/installati servizi igienici dedicati; è fatto divieto di utilizzo di quelli dei lavoratori del cantiere e garantire una adeguata pulizia giornaliera.

Ove presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il cantiere, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso facendo ricorso ad un numero maggiore di mezzi, e/o prevedendo ingressi e o uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati, oppure riconoscendo aumenti temporanei delle indennità specifiche, come da contrattazione collettiva, per l’uso del mezzo proprio. In ogni caso, occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, ecc. mantenendo una corretta aerazione all’interno del veicolo.

1. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN CANTIERE
* Il datore di lavoro deve garantire la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali chiusi, baraccamenti e servizi presenti in cantiere (spogliatoio, mensa-ristoro, wc, ecc.), limitando l’accesso contemporaneo a tali luoghi.
Ai fini della sanificazione e dell’igienizzazione, vanno incluse anche le cabine di guida/pilotaggio dei mezzi operanti in cantiere ad uso promiscuo (ad . es. gru, escavatori, piattaforme..) le auto di servizio, anche se a noleggio. Particolare attenzione andrà rivolta alle superfici toccate con più frequenza: volante, maniglie, quadri di comando, ecc.
* Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l’uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro.
* Il datore di lavoro deve verificare l'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli all’esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalità, nonché dei mezzi d’opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate

sempre per le finalità del cantiere;

* nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno del cantiere si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione;
* La periodicità della saniﬁcazione verrà stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);
* Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i protocolli di intervento specifici in comune accordo con Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);
* Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale;
* Le azioni di saniﬁcazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute;
1. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
* È obbligatorio che le persone presenti in cantiere adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani, anche durante l’ esecuzione delle lavorazioni;
* Il datore di lavoro, a tal fine, mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. E’ raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.
1. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo è fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:

* le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità.
* data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Dlgs 81/08
* è favorita la preparazione da parte del datore di lavoro del liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS (<https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf>).
* Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario per tutti i lavoratori coinvolti l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.). conformi alle disposizioni delle autorità sanitarie. In tale evenienza, in mancanza di idonei DPI, le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso, se necessario agli ammortizzatori sociali previsti dal DL 18 del 17/03/2020 per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI.
* Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari; il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, con il coinvolgimento del RLS o, ove non presente, del RLST, adegua la progettazione del cantiere alle misure contenute nel presente protocollo, assicurandone la concreta attuazione;
* Il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di protezione anche con tute usa e getta;
* il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere di grandi dimensioni per numero di occupati (superiore a 250 unità) sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l’apposito servizio medico e apposito pronto intervento; per tutti gli altri cantieri, tali attività sono svolte dagli addetti al primo soccorso, già nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni necessarie con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19;
1. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA E SPOGLIATOI)
* L’accesso agli spazi comuni, baraccamenti, mense e spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; nel caso di nel caso in cui sia obbligatorio l’uso, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento anche attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere;
* il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno giornaliera ed alla organizzazione degli spazi per la mensa e degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
* Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti anche delle tastiere dei distributori di bevande;
1. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI)

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7,limitatamente al periodo dell’emergenza dovuta al COVID – 19 , le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di categoria, alla riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni, anche attraverso la turnazione dei lavoratori con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all’apertura, alla sosta e all’uscita.

1. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE
* Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al proprio datore di lavoro, e/o al Coordinatore per la Sicurezza. La persona deve essere isolata in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria; il datore di lavoro procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
* Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. Il lavoratore al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.
1. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
* La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute
* Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.
* La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.
* Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19, il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Dlgs 81/08.
* Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy. Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. È raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all’età.
1. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO D REGOLAMENTAZIONE
* È costituito in cantiere un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione del datore di lavoro, del Medico competente e del RLS.
* Laddove, per la particolare tipologia di cantiere e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati per i singoli cantieri, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.
* Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19. Si evidenzia che rimangono, comunque, ferme le funzioni ispettive dell’INAIL e dell’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, "Ispettorato Nazionale del Lavoro", e che, in casi eccezionali, potrà essere richiesto l’intervento degli agenti di Polizia Locale.

TIPIZZAZIONE, RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA' DI CANTIERE, DELLE IPOTESI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL DEBITORE, ANCHE RELATIVAMENTE ALL’APPLICAZIONE DI EVENTUALI DECADENZE O PENALI CONNESSE A RITARDATI O OMESSI ADEMPIMENTI

Le ipotesi che seguono, costituiscono una tipizzazione pattizia, relativamente alle attività di cantiere, della disposizione, di carattere generale, contenuta nell’articolo 91 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, a tenore della quale il rispetto delle misure di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19 è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

1) la lavorazione da eseguire in cantiere impone di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, non sono possibili altre soluzioni organizzative e non sono disponibili, in numero sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc..) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie (risulta documentato l'avvenuto ordine del materiale di protezione individuale e la sua mancata consegna nei termini): conseguente sospensione delle lavorazioni;

2) l’accesso agli spazi comuni, per esempio le mense, non può essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; non è possibile assicurare il servizio di mensa in altro modo per assenza, nelle adiacenze del cantiere, di esercizi commerciali, in cui consumare il pasto, non è possibile ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi mantenendo le specifiche distanze: conseguente sospensione delle lavorazioni;

3) caso di un lavoratore che si accerti affetto da COVID-19; necessità di porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti a contatto con il collega contagiato; non è possibile la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni: conseguente sospensione delle lavorazioni;

4) laddove vi sia il pernotto degli operai ed il dormitorio non abbia le caratteristiche minime di sicurezza richieste e/o non siano possibili altre soluzioni organizzative, per mancanza di strutture ricettive disponibili: conseguente sospensione delle lavorazioni.

5) indisponibilità di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e maestranze funzionali alle specifiche attività del cantiere: conseguente sospensione delle lavorazioni. La ricorrenza delle predette ipotesi deve essere attestata dal coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori che ha redatto l’integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento.

N.B. si evidenzia che la tipizzazione delle ipotesi deve intendersi come meramente esemplificativa e non esaustiva. Le presenti linee guida sono automaticamente integrate o modificate in materia di tutela sanitaria sulla base delle indicazioni o determinazioni assunte dal Ministero della salute e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in relazione alle modalità di contagio del COVID-19.